



REGIONE CAMPANIA

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE

E

PREZZARIO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE/ASSESTAMENTO FORESTALE

L. R. n. 13/1987 - L. R. n. 11/1996, e ss.mm.ii. - L. R. n. 6/2016



REGIONE CAMPANIA

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE

E

PREZZARIO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE/ASSESTAMENTO FORESTALE

L. R. n. 13/1987 - L. R. n. 11/1996, e ss.mm.ii. - L. R. n. 6/2016



Sommario

| | |
|---|----|
| Sommario | 2 |
| PREMESSA | 4 |
| CAPITOLO 1 - GENERALITA' | 6 |
| Definizioni | 6 |
| Finalità | 6 |
| Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica – Generalità | 6 |
| Beni silvo-pastorali di proprietà privata – Generalità | 7 |
| Classificazioni | 7 |
| CAPITOLO 2 - LA STRUTTURA ED I CONTENUTI DEL P.G.F. | 9 |
| Struttura e contenuti del P.G.F. | 9 |
| Compartimentazione dei beni silvo-pastorali e formazione del particellare forestale | 9 |
| Formazione delle Classi economiche/Comprese | 10 |
| Il rilievo tassatorio - Inventariazione della foresta | 11 |
| Alberi modello | 12 |
| Stima della provvigione legnosa - Provvigione reale e potenziale/normale | 12 |
| Ripresa reale | 13 |
| Piano dei tagli | 13 |
| Pascolo ed aree pascolabili | 14 |
| Prodotti secondari | 14 |
| Miglioramenti fondiari | 14 |
| Cure colturali | 15 |
| Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico | 15 |
| Regolamento del pascolo | 16 |
| Cartografia | 16 |
| Allegati del P.G.F. | 17 |
| Registro particellare - Descrizioni particellari e rilievi tassatori | 18 |
| Misure di salvaguardia della biodiversità | 18 |
| Pareri - nulla osta – sentito - visto degli Enti competenti | 19 |
| Situazioni particolari ed impreviste | 19 |
| Norme transitorie | 19 |
| CAPITOLO 3 - INDICAZIONI TECNICHE E REGOLAMENTARI | 21 |
| Sezione I - Norme comuni | 21 |
| Definizione di taglio colturale | 21 |
| Taglio colturale nei boschi cedui | 21 |
| Taglio colturale dei boschi di alto fusto | 22 |
| Tagli di conversione dei cedui in fustaie | 22 |
| Taglio dei boschi percorsi dal fuoco | 23 |
| Tutela fitopatologica | 23 |
| Finalità primarie e criteri di massima | 24 |
| Sezione II - Norme per i cedui semplici e per i cedui composti | 24 |
| Turno minimo | 24 |
| Sfolli | 25 |



| | |
|--|-----------|
| Riserva di matricine | 25 |
| Cedui senza matricine | 25 |
| Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali | 25 |
| Ceduo composto - Norme generali e prescrizioni per il rilascio delle matricine | 26 |
| Sezione III - Norme per i boschi d'alto fusto | 26 |
| Stagione silvana | 26 |
| Fustaia coetanea di faggio | 26 |
| Taglio raso nelle fustaie di faggio | 26 |
| Tagli di sfollo e diradamento nelle fustaie e nei soprassuoli transitori di faggio | 26 |
| Tagli di preparazione e definitivi nelle fustaie e nei soprassuoli transitori di faggio coetanei e coetaneiformi | 27 |
| Turno e periodo di rinnovazione nelle fustaie e nei soprassuoli transitori coetanei e coetaneiformi di cerro e di altre specie quercine | 28 |
| Tagli intercalari nelle fustaie e nei soprassuoli transitori di cerro e di altre specie quercine | 28 |
| Tagli di preparazione e definitivi nelle fustaie e nei soprassuoli transitori coetanei e coetaneiformi di cerro e di altre specie quercine | 28 |
| Fustaie coetanee e coetaneiformi di pini mediterranei - Turno | 28 |
| Tagli intercalari per le fustaie coetanee e coetaneiformi di pino domestico, marittimo e d'Aleppo | 29 |
| Tagli definitivi nelle fustaie coetanee e coetaneiformi di pino domestico, marittimo e d'Aleppo | 29 |
| Fustaie coetanee di altre specie | 29 |
| Fustaie e soprassuoli transitori disetanei - Periodo di curazione – Provvigione e prelievi | 29 |
| Fustaie e soprassuoli transitori posti in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare | 30 |
| Taglio delle piante di castagno e coltivazione dei castagneti da frutto | 30 |
| Castagneti da frutto | 30 |
| Sezione III - Pascolo | 30 |
| Pascolo nei terreni pascolivi | 30 |
| Pascolo nei boschi | 31 |
| Sezione IV – Altri prodotti secondari | 32 |
| Estrazione di pietrame | 32 |
| Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera | 32 |
| Raccolta dell'erba e taglio del cespugliame | 32 |
| Estrazione del ciocco d'erica | 32 |
| Norme per i boschi danneggiati dal fuoco | 32 |
| Sezione V – Rete Natura 2000 | 33 |
| Aree ricadenti nel perimetro delle Rete Natura 2000 | 33 |
| CAPITOLO 4 - NUOVO PREZZARIO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE/ASSESTAMENTO FORESTALE | 34 |
| Prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale | 34 |
| CAPITOLO 5 - SCHEMI ALLEGATI | 37 |



PREMESSA

La legge quadro di riferimento in materia forestale è il [Regio Decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267](#), che all'art. 130, prescrive l'obbligo di gestione dei boschi e dei pascoli pubblici in base ad un *Piano Economico*.

Successivamente, in materia di politica forestale, le diverse regioni italiane hanno legiferato in maniera autonoma ed anche la Regione Campania si è dotata di una propria normativa forestale, ovvero:

- [Legge Regionale del 4 maggio 1979, n. 27](#), "*Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo*";
- [Legge Regionale del 28 febbraio 1987, n. 13](#), "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 4 maggio 1979, n. 27 - Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo*"
- [Legge Regionale del 7 maggio 1996 n. 11](#), "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo*";
- [Legge Regionale del 24 luglio 2006, n. 14](#), "*Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale del 7 maggio 1996, n. 11, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*". Con tale legge sono stati modificati ed integrati solo alcuni aspetti della [L. R. n. 11/96](#).

La [L. R. n. 11/96](#), integrata e modificata, persegue tra le altre, le finalità di conservazione, miglioramento ed ampliamento del patrimonio boschivo regionale, l'incremento della produzione legnosa, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico-forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi, la conservazione ed il miglioramento dei pascoli montani.

Per il conseguimento di tali finalità vengono previsti degli indirizzi pianificatori da attuarsi attraverso il "*Piano Forestale Generale*" (P.F.G.) ed i "*Piani di Assestamento Forestale*" (P.A.F.) in conformità alla succitata legge.

Con i P.A.F., di durata decennale, vengono disciplinate ed indirizzate le utilizzazioni boschive e l'uso dei pascoli, nonché individuati i "*boschi di protezione*", gli interventi di rimboschimento, di ricostituzione boschiva, di sistemazione idraulico - forestale, di miglioramento dei pascoli oltreché quelli finalizzati all'uso delle risorse silvo-pastorali ai fini ricreativi e di protezione dell'ambiente naturale. Vengono, inoltre, forniti indirizzi per la tutela idrogeologica del territorio e per la sua messa in sicurezza. Non da ultimo, i singoli P.A.F. devono contenere precise indicazioni circa le modalità per il godimento degli usi civici.

L'assenza di appropriata pianificazione forestale determina una gestione errata del bosco o la sua inutilizzazione mettendo, così, a rischio la sicurezza idrogeologica del territorio, causata in misura rilevante dall'abbandono e dall'incuria dello stesso per l'impossibilità di eseguirvi gli adeguati interventi.

Per i Piani di Assestamento Forestale la [Legge Regionale del 28 febbraio 1987, n. 13](#), nell'allegato 2 alle "Norme tecniche per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale", riporta il prezzario a cui riferirsi per la determinazione del costo, distinto per categoria di spesa e/o attività, per la loro elaborazione, valido per il biennio 1986/1987.

Detto prezzario è stato aggiornato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Campania del 17/6/1992, n. 46/4, BURC del 21/9/1992, n. 38, con validità quinquennale, ovvero periodo 1992/1996, e non ha più subito alcun aggiornamento successivo.

Ad oggi, il suddetto prezzario non è più in linea con l'attuale andamento del costo della vita e con le normative nel frattempo succedutesi, pertanto si rende necessario procedere al suo adeguamento. A tal proposito, la [Legge Regionale del 5 aprile 2016, n. 6](#), ha demandato alla Giunta Regionale l'adozione di un nuovo prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale.



La necessità di un nuovo prezzario aggiornato all'attualità è tanto più rilevante considerando che il PSR Campania 2014/2020 prevede specifiche azioni volte al finanziamento della redazione dei Piani di Gestione Forestale la cui presenza, oltre a consentire una corretta pianificazione e gestione territoriale, è una condizione indispensabile per l'accesso ad alcune sottomisure forestali.

CAPITOLO 1 - GENERALITA'

Articolo 1

Definizioni

1. Nelle presenti Linee Guida i termini di *Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione* che sottintendono ad una pianificazione, nello spazio e nel tempo, dei beni silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata ed approvati dalla Regione Campania o dagli Enti Delegati, sono considerati equivalenti, pertanto, di seguito, verrà adottata la comune dizione di *Piano di Gestione Forestale – P.G.F. – (Quadro Nazionale delle Misure Forestali dello Sviluppo Rurale –FEASR – 2014-2020 e D.M. del 16 giugno 2005)*.
2. Ai sensi dell'art. 2 del [Decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 227](#), i termini di bosco, foresta e selva sono equiparati.
3. Nelle presenti Linee Guida i termini di *Classe economica, Classe colturale e Compresa* sono equiparati.

Articolo 2

Finalità

1. La [Legge Regionale del 7 maggio 1996, n. 11](#) nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Regione Campania, persegue, tra gli altri, attraverso la redazione dei P.G.F. le seguenti finalità:
 - a. la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco, l'incremento della produzione legnosa, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, la tutela e l'incremento della fauna selvatica anche attraverso la costituzione di apposite strutture;
 - b. la difesa del suolo, la sistemazione idraulico-forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
 - c. la conservazione ed il miglioramento dei pascoli montani.

Articolo 3

Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica – Generalità

1. I beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici debbono essere utilizzati in conformità di appositi Piani di Gestione Forestale (ovvero Piani di Assestamento Forestale – [L. R. n. 11/96](#)), con vigenza decennale, redatti a cura degli Enti proprietari o degli Enti pubblici da loro incaricati conformemente alle norme tecniche di cui all'Allegato A della [Legge Regionale del 28 febbraio 1987, n. 13](#), e ss.mm.ii.
2. Ai sensi dell'art. 10 della [L. R. n. 11/96](#) i P.G.F. sono a tutti gli effetti Atti Regolamentari Generali di Prescrizioni di Massima.
3. I P.G.F. ed ogni altro intervento di tutela, valorizzazione ed utilizzazione delle risorse forestali, sono attuati nel rispetto delle linee-guida di programmazione forestale in attuazione del [Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 227](#), del [Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005](#) (*Linee guida*



- di programmazione forestale) e del [Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007](#) (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione – ZSC- ed a Zone di protezione speciale - ZPS) del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
5. I P.G.F. devono essere redatti esclusivamente da tecnici abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, Sezione A.
 6. La competenza sull'istruttoria dei P.G.F. dei Comuni e degli Enti pubblici è in capo alla Regione Campania, ovvero all'U.O.D. *Foreste* incardinata nella Direzione Generale per le *Politiche Agricole, Alimentari e Forestali*.
 7. I P.G.F. redatti ex novo sono denominati *Piani di primo impianto*.
 8. Per revisione si intende la redazione di un P.G.F. eseguita dopo il termine della vigenza del Piano di primo impianto. Con la revisione devono essere appurate tutte le variazioni nel frattempo verificatesi (per es. variazioni di provvigioni, di forme di governo, di modelli colturali, del particellare, della cartografia e dei numerosi altri dati e notizie raccolti in precedenza) e riportate nel nuovo elaborato.
 9. Il P.G.F. può essere soggetto a modifica ed aggiornamento nel corso del periodo della sua vigenza allorquando la superficie assestata e/o le sue caratteristiche subiscono modifiche sostanziali (per es. espropri, cambi nella forma di governo, eventi calamitosi, variazioni sostanziali del piano dei tagli, ecc.)
 10. La modifica e l'aggiornamento del P.G.F. devono essere apportati ed approvati entro il termine della vigenza del Piano e, in tal caso, può essere proposto un nuovo periodo decennale di vigenza o prorogato di quello in corso.

Articolo 4

Beni silvo-pastorali di proprietà privata – Generalità

1. I Soggetti privati possono redigere un Piano di Gestione Forestale (ovvero Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione – [L. R. n. 11/96](#)), per il governo ed il trattamento dei beni silvo-pastorali di loro proprietà.
2. Detto Piano deve essere redatto conformemente alle norme tecniche per la redazione dei P.G.F. dei Comuni e degli Enti pubblici di cui al precedente art. 3.
3. Il P.G.F. dei privati è approvato con deliberazione dell'Ente delegato, previa istruttoria dell'U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* competente e reso esecutivo con provvedimento del Presidente dell'Ente medesimo, entro 60 giorni dalla presentazione.
4. In conformità con l'art.1, Allegato B, della [L. R. n. 11/96](#), il P.G.F. dei soggetti privati può essere redatto per superfici superiori a 10 ettari.
5. Il provvedimento emesso ha efficacia di prescrizione di massima e di polizia forestale.

Articolo 5

Classificazioni

1. Sono da considerarsi boschi:
 - a. i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili

particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico;

- b. gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione.
2. A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, d'impianto, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicitare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, quali:
- a. castagneti da frutto;
 - b. le pinete (per es. di pino domestico, pino d'Aleppo, ecc.), anche se associati ad altre colture;
 - c. le vegetazioni dunali litoranee;
 - d. le vegetazioni radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d'acqua.
3. Sono da considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri rivestiti di cotico erboso permanente, anche se sottoposti a rottura ad intervalli superiori ai dieci anni ed anche se rivestiti da piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.
4. Ai fini della redazione dei P.G.F. ed ai sensi dell'art. 2 del [D.lgs. n. 227/2001](#) sono assimilati al bosco:
- a. i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b. le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
 - c. le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.



CAPITOLO 2 - LA STRUTTURA ED I CONTENUTI DEL P.G.F.

Articolo 6

Struttura e contenuti del P.G.F.

1. La struttura ed i contenuti dei P.G.F. saranno articolati secondo il seguente indice dei contenuti dettagliato nello *Schema 1*:
 - a. Introduzione;
 - b. Inquadramento geografico, orografico ed idrografico;
 - c. Inquadramento geo-pedologico, climatico e vegetazionale;
 - d. La storia e l'economia locale;
 - e. Vincoli gravanti sui beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione;
 - f. La statistica dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione;
 - g. Complesso oggetto di pianificazione;
 - h. Classi economiche/Comprese;
 - i. Altre utilizzazioni;
 - j. Modalità di godimento e stato dei diritti di uso civico;
 - k. Regolamento del pascolo;
 - l. Allegati.

Articolo 7

Compartimentazione dei beni silvo-pastorali e formazione del particellare forestale

1. Il bosco ed il pascolo vengono suddivisi in unità territoriali di base denominate *particelle forestali (o sezioni)*.
2. Ciascuna particella forestale è caratterizzata da un soprassuolo sufficientemente omogeneo, da condizioni di fertilità uniformi, da confini facilmente individuabili in quanto coincidenti, di regola, con linee naturali o con linee artificiali (strade, teleferiche, ecc.) già esistenti, ovvero limiti fisiografici e non geometrici.
3. Ciascuna particella è delimitata sul terreno mediante idonea confinazione che viene riportata fedelmente in cartografia.
4. La confinazione particellare va eseguita, in campo, apponendo segni di confine con vernice indelebile di colore rosso (già usato di consuetudine in Regione Campania) lungo il limite di proprietà e tra le particelle forestali contigue tali da essere chiaramente e facilmente individuabili e consentire di riconoscere inequivocabilmente la proprietà assestata. Il tecnico assestatore dovrà avere cura di apporre, per i limiti comunali e di proprietà, un doppio anello, e per le particelle contigue, a seconda dei casi, una linea, una T una V, una X ecc.. Il numero di particella forestale va sempre indicato.
5. Tutte le particelle che presentano soprassuoli con caratteristiche simili, anche non contigue, con medesime attitudini, funzioni e destinazione assegnata, contribuiranno a formare e costituiranno una Classe economica o Compresa.
6. In caso di revisione, se non sono intervenute modificazioni, si manterrà il particellare e la numerazione individuati all'atto della redazione del precedente P.G.F.. In caso di modifiche, accorpamenti o suddivisioni si procederà a variare o a proseguire la numerazione preesistente.

7. Nel caso siano presenti all'interno di una particella degli inclusi di tipologia differente, di rilevante estensione, è possibile definire delle sottoparticelle (o subparticelle) che verranno cartografate, descritte ed identificate con una lettera.
8. Per ogni particella si dovrà predisporre un'accurata descrizione particellare (**Schema 2**) nella quale si riporteranno i principali parametri qualitativi e quantitativi del bosco, la descrizione ecologica nonché le prescrizioni sul trattamento, sulla ripresa, sugli interventi colturali e sui miglioramenti.

Articolo 8

Formazione delle Classi economiche/Compresse

1. Ciascuna Classe economica deve essere considerata e trattata come un complesso boscato a se stante.
2. Il numero e le tipologie delle Classi economiche da costituire dipendono dalla variabilità delle forme di governo e/o di trattamento dei soprassuoli, oltre che dalla loro diversità ecologica, attitudinale e funzionale.
3. Per ciascuna Classe economica si deve procedere al calcolo della provvigione (potenziale/normale e reale), della ripresa (potenziale/normale e reale) ed al loro confronto oltre che alla stima degli incrementi (medio e/o corrente).
4. La gestione selvicolturale delle aree castanicole da frutto deve essere indicata nel P.G.F..
5. Le informazioni relative ad ogni specifica Classe economica devono essere ricondotte all'interno di un unico e ben individuato capitolo/paragrafo e sono di seguito elencate:
 - a. la descrizione generale sullo *status quo* del soprassuolo, contenente almeno le seguenti informazioni: specie principali e secondarie del soprassuolo arboreo, arbustivo ed erbaceo, esposizione media, pendenza media, età media (o classi cronologiche o diametriche), stato della viabilità, tipo di suolo, presenza di area naturale protetta (parco, riserva, oasi) e prescrizioni, vincoli, situazioni speciali o particolari;
 - b. un prospetto riepilogativo delle particelle forestali con indicazione, per singola particella, del riferimento catastale, della superficie (totale, utile boscata, pascoli/prati, ecc.), della provvigione (sia potenziale/normale che reale), dell'incremento, della densità espressa in numero di piante ed area basimetrica per ettaro (**Schema 3**);
 - c. la forma di governo;
 - d. la tipologia e la quantità dei rilievi dendro-auxometrici eseguiti e la sintesi degli stessi;
 - e. la stima della provvigione e ripresa, reale e potenziale/normale nonché il loro confronto, e degli incrementi;
 - f. i trattamenti assestamentali: tipologia degli interventi previsti nel decennio e loro modalità, motivandone le scelte, con indicazione degli obiettivi (per es. fustaia coetanea/coetaneiforme o disetanea/disetaneiforme, ecc.). Nel caso dei cedui vanno sempre prescritte le opportune cure colturali tra una ceduzione e l'altra. Per i diradamenti, sfolli, tagli di preparazione o di conversione all'alto fusto è necessario indicare a carico di quali soggetti, o classi diametriche o cronologiche verrà eseguito l'intervento. Nel caso dei diradamenti, indicare la tipologia ed il grado;
 - g. il turno (T). Nel caso dei cedui, qualora l'età media risultasse maggiore di $2T$, se le condizioni strutturali, edafiche fisiologiche e bio-ecologiche lo consentono, ai sensi della normativa vigente ([D.lgs n. 227/2001, L. R. n. 11/96, D.M. del 17/10/2007](#)), il soprassuolo andrà convertito all'alto fusto indicandone le modalità.
 - h. il piano dei tagli con informazioni di dettaglio (**Schema 4**);



- i. le prescrizioni dettate dal *Regolamento* dell'area naturale protetta (Ente Parco Regionale e/o Nazionale, Riserva naturale), dal Piano dell'Autorità di Bacino Competente e quelle connesse alle aree della Rete Natura 2000.

Articolo 9

Il rilievo tassatorio - Inventariazione della foresta

1. Con il rilievo tassatorio verranno rilevati i dati dendro-crono-auxometrici fondamentali.
2. Il rilievo tassatorio è effettuato, con l'ausilio delle tavole alsometriche, particella per particella mediante:
 - a. aree di saggio;
 - b. cavallettamento totale;
 - c. metodo relascopico.
3. Il livello di precisione di detti rilievi sarà correlato alla funzione ed alla destinazione di ciascuna Classe economica.
4. Nelle Classi economiche dove, nel periodo di vigenza del P.G.F., la funzione di produzione è prevalente o esclusiva sono necessari una maggiore precisione e migliore dettaglio nel rilievo dei dati dendro-crono-auxometrici.
5. Nelle Classi economiche di protezione o per quelle dove la funzione di produzione non riveste un'importanza prevalente si potrà procedere con metodi di sintesi o speditivi.
6. Il rilievo tassatorio è effettuato per ciascuna Classe economica.
7. Per il rilievo dei dati dendro-crono-auxometrici si procede come di seguito:
 - 7.1. mediante **aree di saggio** nei seguenti casi:
 - a. nei boschi cedui, semplici e matricinati;
 - b. nei cedui in conversione all'alto fusto (soprassuolo/fustaia transitoria);
 - c. nell'alto fusto quando trattasi di stangaie, perticaie e giovani fustaie coetanee per le quali non si preveda, nel decennio di vigenza del P.G.F., alcuna utilizzazione che non sia un eventuale diradamento;
 - 7.2. mediante **cavallettamento totale**, di regola, nelle particelle d'alto fusto, in cui si prevede di intervenire, nel decennio di vigenza del P.G.F., con normali utilizzazioni (ovvero tagli successivi). In tal caso le singole piante cavallettate devono essere opportunamente contrassegnate;
 - 7.3. mediante l'uso del **metodo relascopico**, nelle particelle d'alto fusto, in sostituzione del cavallettamento totale e solo allorquando le condizioni lo permettono.
8. Le prove relascopiche saranno sia diametriche che adiametriche e distribuite in modo sistematico all'interno delle particelle forestali in cui sono previsti gli interventi selvicolturali. La numerosità dei punti di sondaggio deve essere complessivamente non inferiore ad un punto ogni ettaro (una prova diametrica ogni due adiametriche). I centri di numerazione devono essere contraddistinti con numero progressivo e saranno riportati con vernice di colore rosso.
9. Le singole aree di saggio, da delimitare con vernice di colore rosso, sulla linea di confine, su piante o su pietra, devono essere individuate con un numero progressivo che le contraddistingue e che ne consente l'esatta individuazione sul terreno.
10. Nell'effettuare sia le aree di saggio, sia i rilievi con il metodo relascopico sia, infine, il cavallettamento totale, occorre rilevare anche la specie e l'altezza nonché eseguire la stima dell'età



dei soprassuoli arborei (per i boschi coetanei o coetaneiformi) o delle classi cronologiche (per i boschi disetanei o disetaneiformi) o diametriche.

11. Il diametro minimo di cavallettamento è di 7,5 cm.
12. Il numero dei punti di campionamento dovrà essere correlata alla condizioni di omogeneità del complesso forestale da assestare.

Articolo 10

Alberi modello

1. Per ciascuna Classe economica vanno effettuati almeno **8 alberi modello** per ciascuna classe diametrica rappresentata, che avranno ampiezza di cm 5 nell'alto fusto e di cm 2 nel ceduo.
2. Gli alberi modello devono essere scelti in modo da rappresentare le condizioni di fertilità massima, media e minima esistenti nell'ambito della Classe economica stessa.
3. I dati ricavati dagli alberi modello saranno utilizzati per la costruzione della tavola di cubatura locale (dendrometria o cormometrica) che andrà allegata al Piano.
4. Le piante da abbattere per albero modello devono essere preventivamente numerate e contrassegnate e va redatto verbale di assegno controfirmato dal tecnico incaricato di redigere il P.G.F. e da un rappresentante del Comune o dell'Ente proprietario.
5. Per i boschi cedui, ad abbattimento e misurazione avvenuta, si effettua anche la pesata dei polloni abbattuti per albero modello.
6. Il verbale di assegno viene inviato al Comune o all'Ente proprietario, e, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'abbattimento, all'Ente gestore dell'area protetta (Parco o Riserva). Contestualmente andrà comunicato all'U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* competente l'intenzione di abbattimento degli alberi modello ed inviato copia del predetto verbale di assegno.
7. Il materiale resta a disposizione del Comune o dell'Ente proprietario.
8. Detti alberi modello possono essere utilizzati per le analisi incrementali.

Articolo 11

Stima della provvigione legnosa - Provvigione reale e potenziale/normale

1. Per ciascuna Classe economica si procede alla stima della provvigione legnosa (reale e potenziale/normale).
2. Dai rilievi tassatori si determina:
 - a. il raffronto tra la situazione reale (provvigione e ripresa reale) dei boschi calcolata in base ai rilievi di campagna e quella potenziale/normale (provvigione e ripresa potenziale/normale) desunta da modelli teorici ben definiti;
 - b. la forma di governo ed il trattamento;
 - c. l'incremento della massa legnosa (corrente e medio);
 - d. la ripresa reale ed il piano dei tagli.
3. Nei boschi d'alto fusto, coetanei o disetanei che siano, dovrà dunque effettuarsi un confronto, per via sintetica od analitica, tra la situazione di fatto esistente (provvigione reale, ripresa reale) e quella che, per quel tipo di terreno e di clima, per quella altitudine ed esposizione, è possibile ritenere ottimale - stato potenziale/normale - sulla base di tavole alsometriche locali o similari (provvigione potenziale/normale, ripresa potenziale/normale).



4. La determinazione della provvigione legnosa esistente (provvigione reale), va desunta dai dati del cavallettamento, da quelli relativi alle prove di numerazione relascopica e da quelli delle aree di saggio con l'ausilio delle tavole di cubatura locali, appositamente costruite.
5. Qualora non siano disponibili tavole di cubatura locali, potranno essere utilizzate quelle elaborate per i precedenti P.G.F. e/o per realtà limitrofe e simili o, in alternativa, quelle predisposte per l'IFNI o tavole alometriche pubblicate.
6. E' necessario esporre le modalità con le quali vengono determinate la provvigione e la ripresa, sia potenziale/normale che reale, nonché l'incremento.
7. Per le fustaie ed i cedui in conversione all'alto fusto (soprasuoli/fustaie di transizione) la provvigione potenziale/normale va calcolata sia che trattasi di popolamenti coetanei che disetanei.

Articolo 12

Ripresa reale

1. Per ciascuna Classe economica si procede alla stima della ripresa reale.
2. La ripresa deve essere proporzionata, per ciascuna Classe economica, alla provvigione reale. L'obiettivo è di avvicinare in maniera significativa e ragionevole, nel decennio di vigenza del P.G.F. , la provvigione reale a quella potenziale/normale.
3. Per le fustaie ed i cedui in avviamento all'alto fusto la ripresa va espressa in metri cubi.
4. Per i cedui semplici, matricinati e composti la ripresa va espressa sia in termini planimetrici che volumetrici.
5. Concorre a determinare la massa complessiva della ripresa, sia decennale che annuale, di ciascuna Classe economica, anche quella effettivamente realizzata nelle more della redazione del P.G.F. – *ripresa anticipata* – ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della [L. R. n. 11/96](#) .
6. Le particelle interessate dalla ripresa anticipata dovranno far parte, in ogni caso, del piano dei tagli della propria Classe economica.

Articolo 13

Piano dei tagli

1. Per ciascuna Classe economica si procede alla redazione del piano dei tagli.
2. Il Piano dei tagli può essere organizzato per anno, annualità o stagione silvana e la ripresa potrà essere annuale o pluriennale (biennale, ecc.).
3. Il piano dei tagli, redatto separatamente per ciascuna Classe economica (**Schema 4**), dovrà indicare per ciascun anno/annualità/stagione silvana di taglio, la particella forestale, la superficie (totale e utile), la provvigione e la ripresa (per ettaro e totale), il saggio di utilizzazione e la tipologia di intervento.
4. Il piano dei tagli deve essere organizzato in modo tale da garantire che la ripresa preveda prelievi prudenziali e costanti, il contenimento delle tagliate e garantisca la necessaria rotazione tra le particelle onde evitare tagliate contigue.
5. Per i cedui le superfici cadenti al taglio devono essere all'incirca equivalenti.
6. E' necessario armonizzare quanto previsto nel P.G.F. (con particolare attenzione ai tagli boschivi) con le prescrizioni dell'Ente Parco e/o Riserva naturale, dell'Autorità di Bacino e con le prescrizioni emesse in sede di rilascio del parere di Valutazione d'Incidenza.

7. La vigenza del piano dei tagli termina tassativamente con la conclusione del periodo di vigenza del P.G.F. a meno di eventuali modifiche e/o aggiornamenti all'intero strumento di pianificazione secondo le modalità esposte nel precedente comma 9 dell'articolo 3 delle presenti linee guida.
8. Per i cedui in avviamento all'alto fusto è necessario indicare la modalità scelta per la conversione e l'obiettivo finale della stessa.
9. Quando ricorrono le condizioni, su motivata richiesta e su parere dell'U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* competente, sentito l'U.O.D. *Foreste*, può essere ammesso, nel Piano dei tagli di una Compresa, lo scambio di annualità sempre che ciò non infici la bontà tecnica dello stesso e che la modifica sia compatibile con quanto riportato nei precedenti commi del presente articolo.

Articolo 14

Pascolo ed aree pascolabili

1. Per i pascoli e le aree pascolabili occorre procedere alla loro descrizione, riportare la superficie totale e la loro suddivisione per comparti, indicare il carico massimo annuo di bestiame distinto per specie, il periodo ([Legge Regionale del 7 agosto 2014, n. 16](#)) e le notizie fondamentali sulla loro utilizzazione nonché le norme per l'assegnazione agli aventi diritto di uso civico e le modalità per la concessione d'uso dalla restante parte.
2. Nell'individuazione ed indicazione dei pascoli e delle aree pascolabili, in particolare quando trattasi di aree boscate, è necessario precisare le aree interessate dalle *pratiche locali tradizionali* – P.L.T. - legate al pascolo, ai fini dell'accesso degli allevatori interessati al sostegno previsto dalla politica agricola comune ([D.G.R. dell'8/5/2015, n. 242](#), e [Decreto Dirigenziale Regionale del 29/5/2015, n. 89](#)).

Articolo 15

Prodotti secondari

1. Il P.G.F. dovrà contenere le norme per la raccolta dei prodotti secondari quali *funghi, fragole, erbe officinali ed aromatiche, ecc.* ([Legge del 9 gennaio 1931, n. 99](#), [Regio Decreto del 26 maggio 1932, n. 772](#), e [Legge Regionale del 25 novembre 1994, n. 40](#)).
2. Nel redigere le norme per la raccolta dei funghi, epigei ed ipogei, è necessario attenersi a quanto disposto dall'art. 7, comma 6, della [Legge Regionale del 24 luglio 2007, n. 8](#), e dall'art. 5, comma 2, della [Legge Regionale del 20 giugno 2006, n. 13](#), (modificata dalla [Legge Regionale del 27 giugno 2011, n. 9](#)).

Articolo 16

Miglioramenti fondiari

1. Il P.G.F. dovrà descrivere gli interventi relativi ai miglioramenti fondiari che riguarderanno i beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione, quali:
 - a. opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi, (vasche, piccoli invasi, viali spartifuoco e piste di servizio, ricoveri per stazioni radio ricetrasmittenti, ecc.);



- b. interventi di miglioramento dei pascoli, (opere di captazione ed adduzione di acqua, case appoggio per il personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per la lavorazione del latte, trasemine, concimazioni, ecc.);
 - c. opere di sistemazione idraulico-forestale (briglie, difese spondali, canalizzazione di alvei, graticciate e viminate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia), i rimboschimenti ex novo, le cure colturali a quelli già esistenti, le ricostituzioni boschive, la manutenzione agli stradelli di servizio dei rimboschimenti stessi;
 - d. interventi finalizzati alla valorizzazione turistica della montagna quali percorsi pedonali tabellati, aree sosta e ristoro, rifugi per escursionisti, ricoveri ed attrezzature per l'esercizio degli sport equestri, impianti sciistici, viabilità, sentieristica, ecc.;
 - e. interventi per la tutela della fauna selvatica (abbeveratoi, punti alimentazione).
5. Nelle operazioni di rimboschimento, di imboschimento e di ricostituzione boschiva dovranno essere preferite le essenze autoctone.
6. La manutenzione alla viabilità in senso lato e alla sentieristica verrà descritta nella parte dedicata agli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica della montagna o tra le opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi.

Articolo 17

Cure colturali

1. Gli interventi relativi alle cure colturali (ad eccezione di quelle ai rimboschimenti esistenti che troveranno posto nel capitolo dei miglioramenti), quali sfolli e/o diradamenti, dovranno essere descritti e prescritti, per ogni soprassuolo arboreo, nella propria Classe economica ed inseriti in un organico piano dei tagli, anche se a macchiatico negativo.

Articolo 18

Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico

1. I P.G.F. devono contenere precise indicazioni circa le modalità per il godimento e lo stato dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto.
2. A tal proposito è necessario fare riferimento a quanto prescritto dalla seguente normativa:
 - a. il [Regio Decreto del 26 febbraio 1928, n. 332](#), all'art. 43 dispone che “*I Comuni e le Associazioni agrarie, , provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla Legge forestale del 30 dicembre 1923, n. 3267 , e dal relativo regolamento (Regio Decreto del 16 maggio 1926, n. 1126)*”;
 - b. la [L. R. n. 11/96](#) dispone che il P.G.F. debba contenere “*precise indicazioni circa le modalità per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla Legge Regionale del 17 marzo 1981, n. 11*” la quale prevede che “*I beni civici dei Comuni e degli altri Enti devono essere utilizzati in conformità di un piano economico*”.
3. L'approvazione del Regolamento degli Usi Civici trova compimento mediante un suo proprio iter istruttorio ed è disciplinato dalla [Delibera di Giunta Regionale del 23 febbraio 2015, n. 61](#).



Articolo 19

Regolamento del pascolo

1. L'esercizio del pascolo nei boschi e pascoli di proprietà dei Comuni ed altri Enti pubblici deve essere disciplinato da un apposito regolamento.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 100, della [L. R. n. 16/2014](#), di modifica della [L. R. n. 11/96](#), il Regolamento del Pascolo deve essere compatibile con il vigente Piano Forestale Generale ed essere approvato dai rispettivi Enti proprietari, in attesa del relativo inserimento nel P.G.F., *ove tale regolamento non sia contenuto nel Piano di Assestamento Forestale di cui all'art. 10 della L. R. n. 11/96*.
2. In deroga a quanto sopra, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della [L. R. n. 11/96](#), ove gli Enti proprietari non provvedono all'approvazione del regolamento del pascolo, la Giunta Regionale si sostituisce ai sensi dell'art. 7 della [Legge Regionale del 25 maggio 1980, n. 54](#).
3. Il regolamento deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico massimo di bestiame, distinto per specie animale, ed il periodo di utilizzazione.
4. Per la determinazione dei carichi di bestiame si deve tenere conto dei limiti massimi indicati nel P.G.F.. Il carico massimo di bestiame, distinto per specie, deve essere espresso in UBA (per ettaro e per anno) ai sensi del [Decreto Ministeriale Mi.P.A.A.F. del 7 aprile 2006](#).
5. Il regolamento del pascolo dovrà indicare e disciplinare l'utilizzazione delle aree interessate dalle *pratiche locali tradizionali* – P.L.T. – legate al pascolo per le finalità previste dalla [D.G.R. n. 242/2015](#), e dal [Decreto Dirigenziale Regionale n. 89/2015](#).

Articolo 20

Cartografia

1. La cartografia da allegare al P.G.F. si compone di:
 - a. Carta silografica (o assestamentale), in scala 1:25.000 e 1:10.000, che riporterà le singole particelle forestali in cui è stato suddiviso il complesso dei bei silvo-pastorali da assestare (Classi economiche) e la viabilità di servizio;
 - b. Carta geologica/geo-pedologica in scala 1:25.000;
 - c. Carta dei miglioramenti fondiari in scala 1:25.000 e 1:10.000 con l'ubicazione degli interventi programmati.
2. La base cartografica da utilizzare per le varie elaborazioni deve essere, ai sensi della [L. R. n. 16/2004](#) e della [D.G.R. n. 1239/2007](#), la Carta Tecnica Regionale – CTR - in scala 1:5000 della Regione Campania.
3. Tutte le particelle forestali costituenti una stessa Classe economica dovranno avere un'identica rappresentazione grafica:
 - a. i limiti/confini dovranno essere di colore nero, chiaramente individuati ed evidenti;
 - b. il numero che contraddistingue ciascuna particella deve essere riportato in tinta nera;
 - c. la colorazione delle particelle, la medesima per ogni Classe economica, deve essere tenue e tale da consentire la lettura contestuale della base cartografica;
 - d. la viabilità di servizio deve essere riportata in tinta rossa;
 - e. i boschi sono indicati con varie tonalità di verde;
 - f. i pascoli e gli incolti devono essere riportati in tinta gialla;
 - g. i terreni agrari, interclusi, devono essere riportati in tinta marrone chiaro.

4. La cartografia dovrà essere trasmessa oltre che su supporto cartaceo anche in formato vettoriale (preferibilmente in formato shape - *.shp* - o, in alternativa, *.dwg* o *.dxf*) georiferito secondo il *datum* geografico WGS 84 UTM 33 Nord (normativa nazionale vigente e [Legge Regionale del 22 dicembre 2004, n. 16](#), e della [Delibera di Giunta Regionale del 13 luglio 2007, n. 1239](#)).
5. Ogni tematismo dovrà costituire un proprio e separato *layer* opportunamente denominato ovvero per:
 - a. le particelle forestali, *PAF_nome-comune_particelle.shp* (*.dwg* o *dxf*);
 - b. le sottoparticelle forestali, *PAF_nome-comune_subparticelle.shp* (*.dwg* o *dxf*);;
 - c. la viabilità forestale, *PAF_nome-comune_viabilità.shp* (*.dwg* o *dxf*);;
 - d. i miglioramenti fondiari, *PAF_nome-comune_miglioramenti.shp* (*.dwg* o *dxf*).
6. I *layer* delle particelle e sottoparticelle forestali dovranno presentare la seguente struttura:
 - a. provincia;
 - b. comune;
 - c. numero di particella forestale (in caso di sottoparticelle fare più ripetizioni ed abbinare al numero una lettera minuscola);
 - d. sottoparticella (lettera minuscola);
 - e. superficie totale (ettari – 00,0000);
 - f. superficie boscata (ettari – 00,0000);
 - g. perimetro (metri);
 - h. compresa (lettera maiuscola);
 - i. forma di governo (descrizione);
 - j. specie prevalente (solo se maggiore dell'80%);
 - k. specie principali/secondarie (massimo 4);
 - l. provvigione reale unitaria (mc/ettaro);
 - m. provvigione reale totale (mc).
7. I file definitivi devono essere topograficamente corretti ovvero non devono presentare nodi doppi, micropoligoni, sovrapposizioni di poligoni o microaree vuote.
8. Le particelle forestali dovranno essere rappresentate da poligoni chiusi e la viabilità da linee continue;
9. Nel caso di discordanza tra la superficie oggetto del PGF rilevata tramite analisi GIS e quella risultante dai dati catastali verrà utilizzata, ai fini della pianificazione, quella fornita dal GIS.
10. I pascoli e gli incolti, di rilevante estensione, interclusi nelle particelle forestali, dovranno essere cartografati e campiti in tinta gialla.

Articolo 21

Allegati del P.G.F.

1. Gli allegati al P.G.F. sono costituiti da:
 - a. Registro particellare;
 - b. Riepilogo generale delle particelle forestali (**Schema 5**);
 - c. Riepilogo generale del piano dei tagli (**Schema 6**);
 - d. Libro economico (**Schema 7**). In esso vanno riportati cronologicamente per anno e data di avvio, tutti gli interventi e le iniziative, di qualsiasi natura, ordinari e straordinari, che saranno eseguiti all'interno del territorio pianificato. La conservazione ed aggiornamento del registro è competenza dell'Ente proprietario;
 - e. Cartografia (precedente art. 20).



Articolo 22

Registro particellare - Descrizioni particellari e rilievi tassatori

1. Le descrizioni particellari devono contenere le informazioni essenziali e tutti gli elementi di sintesi fondamentali per la gestione delle singole particelle forestali (**Schema 2**):
 - a. Classe economica, numero di particella forestale, inquadramento catastale;
 - b. Superficie totale e utile;
 - c. Esposizione, pendenza ed altitudine medie, giacitura, manufatti, risorse idriche;
 - d. Tipo di suolo e sottosuolo;
 - e. Stato della viabilità;
 - f. Specie principali e secondarie del soprassuolo arboreo, arbustivo ed erbaceo;
 - g. Tipologia di rilievo tassatorio eseguito e consistenza;
 - h. Ente parco, zonizzazione ed eventuali prescrizioni;
 - i. Vincoli, aree SIC e ZPS;
 - j. Età (o classe cronologica o diametrica) ed anno di intervento;
 - k. Provvigione e ripresa (reale);
 - l. Prescrizioni: trattamenti assestamentali e tipologia di interventi previsti nel decennio e modalità di esecuzione.
2. Qualora i rilievi dendro-auxometrici vengano eseguiti in maniera analitica, il trattamento, il tipo e le modalità di esecuzione dell'intervento di taglio dovranno essere descritti per singola particella, indicando, oltre ai prelievi, anche le tipologie dei soggetti e/o la classe cronologica o diametrica su cui graverà la ripresa.
3. In corrispondenza di ciascuna descrizione particellare andranno allegati i riepiloghi dei rilievi tassatori relativi alle Aree di saggio (**Schema 8**), al Cavallettamento totale (**Schema 9**) ed alle Prove relascopiche.
4. L'estensione della superficie delle particelle forestali cadenti al taglio deve essere quanto più possibile contenuta al fine di garantire il principio di omogeneità, la gestione forestale sostenibile, il contenimento delle tagliate, la necessaria rotazione tra le aree di intervento e per evitare impatti negativi dal punto di vista ambientale, paesaggistico e di rischio di dissesto idrogeologico. Inoltre, allorquando le aree oggetto di pianificazione ricadono nel perimetro della Rete Natura 2000, di un Ente Parco Nazionale e/o Regionale, di una Riserva o di un'Area comunque protetta, l'estensione delle singole particelle forestali sarà condizionata dalle esigenze di salvaguardia ambientale, naturalistica, paesaggistica e di tutela.
5. Ad ogni descrizione particellare dovranno essere acclusi i riepiloghi dei rilievi tassatori eseguiti.
6. L'insieme delle descrizioni particellari costituiranno il Registro particellare (o di tassazione).

Articolo 23

Misure di salvaguardia della biodiversità

1. I biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari, sia che si tratti di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide, saranno sottoposti a misure di gestione che ne preservino lo stato attuale.
2. Per i boschi ricadenti nelle aree naturali protette e contigue, i P.G.F. dovranno prevedere azioni finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali per l'accrescimento



della biodiversità. Tali interventi dovranno essere coerenti con le linee-guida di programmazione forestale approvate con il [Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005](#) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e con le linee-guida per la gestione dei siti Natura 2000 emanate con [Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002](#) del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio.

3. Ai sensi della [Legge del 14 gennaio 2013, n. 10](#), e del [Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2014](#) è necessario censire e segnalare gli alberi monumentali (definiti dalla [Legge Regionale del 5 aprile 2016, n. 6](#)) ivi presenti.
4. Dovranno essere sempre riservati dal taglio i fruttiferi minori, le specie rare, le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali.

Articolo 24

Pareri - nulla osta – sentito - visto degli Enti competenti

1. I P.G.F. prima della loro approvazione definitiva dovranno acquisire il parere/*sentito*/*nulla osta*/*visto* favorevole degli Enti competenti, ovvero:
 - a. Autorità di Bacino ([Legge del 18 maggio 1989, n. 183](#));
 - b. Organi gestori delle Aree Protette ([Legge del 6 dicembre 1991, n. 394](#), [Legge Regionale del 1° settembre 1993, n. 33](#), [L. R. n. 11/96](#), [Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 – Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni](#)).
11. I beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione che rientrano, anche in parte, nel perimetro della Rete Natura 2000 (Area SIC e ZPS), o in aree contigue, dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ([Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357](#), [Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29 gennaio 2010, n. 9 - Regolamento n. 1/2010](#), [L. R. n. 16/2014](#), [Delibera della Giunta Regionale del 23 febbraio 2015, n. 62](#), [Delibera della Giunta Regionale del 31 marzo 2015, n. 167](#), [Decreto Dirigenziale del 17 luglio 2015, n. 134](#)).

Articolo 25

Situazioni particolari ed impreviste

1. In presenza di situazioni non riconducibili alle tipologie previste nei precedenti articoli che comportino difficoltà applicative delle presenti norme, e per quanto non dettagliato nei precedenti articoli, le soluzioni andranno concordate con gli Uffici competenti, ovvero con:
 - a. l'U.O.D. *Foreste* per i beni silvo-pastorali di proprietà pubblica;
 - b. l'Ente delegato e l'U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* competente per i beni silvo-pastorali di proprietà privata.

Articolo 26

Norme transitorie

1. Nelle more dell'approntamento del P.G.F., il prelievo annuale di massa legnosa non può superare il 50% di quello medio annuo effettivamente realizzato nell'ultimo decennio da ciascun Comune o Ente proprietario.



2. Per i Comuni o gli Enti che nell'ultimo decennio non hanno effettuato alcun taglio si applica la media del decennio precedente.

CAPITOLO 3 - INDICAZIONI TECNICHE E REGOLAMENTARI

Sezione I - Norme comuni

Articolo 27

Definizione di taglio colturale

1. Ai sensi e per gli effetti della [Legge dell'8 agosto 1985, n. 431](#), si definisce taglio colturale quello che assicura la conservazione ed il miglioramento dei boschi e, quindi, la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico e dei tratti essenziali e rinnovabili del paesaggio montano. Pertanto i tagli dei boschi, sia privati che pubblici, devono rispondere a queste finalità.
2. Ai fini della tutela del bosco nei riguardi del vincolo paesaggistico di cui all'art. 149 del [Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42](#) (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'art. 10 della [Legge del 6 luglio 2002, n. 137](#)), è consentito il taglio colturale, previa autorizzazione di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 17 della [L. R. n. 11/96](#), purché conformi alle prescrizioni della stessa Legge Regionale.
3. L'esecuzione dei tagli colturali può essere così articolata:
 - a. taglio colturale da eseguirsi in base ad un P.G.F. redatto, approvato e vigente. In tal caso i tagli colturali sono quelli realizzati o da realizzarsi in conformità delle previsioni e delle prescrizioni del P.G.F.;
 - b. taglio colturale da eseguirsi (da privati ed Enti pubblici) in assenza di un P.G.F.. In tal caso, per gli Enti Pubblici si applica quanto disposto dall'art. 17 e dall'art. 10 - comma 3 - della [L. R. n. 11/96](#). Per i privati si applica quanto disposto dall'art. 17, art. 1 e 18 dell'Allegato B e dell'art. 20 dell'Allegato C della [L. R. n. 11/96](#).

Articolo 28

Taglio colturale nei boschi cedui

1. Nei boschi cedui il taglio colturale può eseguirsi con le seguenti modalità:
 - 1.1. rispettando le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti forestali per ciò che si riferisce in particolare al turno minimo, all'epoca del taglio nonché al rilascio delle matricine;
 - 1.2. contenendo l'estensione delle singole tagliate così come appresso specificato:
 - a. quando il richiedente possiede, nel medesimo Comune censuario, boschi cedui per una superficie complessiva inferiore a 10 ettari, nella determinazione della superficie massima cadente al taglio, non si applica alcuna restrizione;
 - b. quando il richiedente possiede, nel medesimo Comune censuario, boschi cedui per una superficie superiore i 10 ettari, la medesima deve essere utilizzata in non meno di due volte e le superfici di ciascuna delle due tagliate dovranno essere all'incirca equivalenti con un intervallo fra le due tagliate non inferiore alla metà del turno minimo.



Articolo 29

Taglio colturale dei boschi di alto fusto

1. Nelle fustaie di proprietà pubblica o privata si può procedere ai vari tagli colturali soltanto allorché la provvigione legnosa per ettaro sia superiore a mc. 140.
2. I tagli colturali si dividono in tagli:
 - a. di preparazione;
 - b. di sementazione;
 - c. secondari;
 - d. fitosanitari;
 - e. di curazione (a scelta o saltuari) per i boschi disetanei.
3. Il prelievo della massa legnosa, non deve comunque superare il 20-30% della provvigione media del lotto e l'intervallo tra due tagli **consecutivi** sulla medesima superficie boscata non inferiore a 10 anni.
4. Il taglio di sgombero totale delle piante di vecchio ciclo potrà essere eseguito, in presenza di rinnovazione naturale, completamente ed uniformemente affermata sulla superficie da tagliare, con un'altezza del novellame **non inferiore** a mt 1,50-2,00, in tal caso si può prescindere dai limiti di cui al precedente *punto 1*.
5. Quando si eseguono tagli di sgombero devono essere lasciate almeno 5 piante mature per ettaro, per consentire il mantenimento dell'habitat per la fauna.
6. La rinnovazione naturale può considerarsi pienamente affermata quando il novellame è distribuito uniformemente e copre non meno del 80% della superficie da sgomberare.
7. Nelle perticaie e nelle giovani fustaie il tipo e l'intensità dei tagli colturali di diradamento e di sfollo, diretti ad eliminare i soggetti deperienti, malformati e/o soprannumerari, e comunque non interessanti il piano dominante devono essere stabiliti caso per caso e contenuti entro 30-40 mc per ettaro.
8. Gli sfolli e/o i diradamenti, in deroga al precedente *comma 3*, possono essere ripetuti, **se necessario**, sulla stessa superficie dopo 6-8 anni.
9. I tagli successivi sono applicabili alle fustaie ed ai cedui in conversione all'alto fusto allorquando abbiano raggiunto l'età del turno.
10. Nell'alto fusto quando trattasi di stangaie, perticaie e giovani fustaie coetanee o nei cedui in conversione all'alto fusto che non hanno raggiunto l'età del turno andranno operati tagli di diradamento (sfolli e/o regolarizzazione del soprassuolo). Questi, saranno a carico del *piano dominato, dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, adugiati, eccessivamente ramosi, stroncati ed in evidente stato di deperimento* al fine di salvaguardare i soggetti migliori del piano dominante ovvero per perseguire il miglioramento della struttura nel suo complesso. Le chiome delle piante superstiti non interessate dal taglio dovranno mantenere un contatto fra loro o quasi. La ripresa dovrà essere determinata con criteri prudenziali.
11. Per gli interventi di diradamento dovrà essere indicato il grado e la tipologia.

Articolo 30

Tagli di conversione dei cedui in fustaie

1. È consentito il taglio di conversione dei boschi cedui in fustaie, senza limitazioni di superfici, in base a regolari piani di conversione approvati con le modalità di cui all'art. 2, Allegato C, della [L. R. n. 11/96](#) ed in osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo precedente.

2. Ai sensi del comma 2, art. 6 del D.lgs n. 227/2001, “*Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, e' vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. E' vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico*”.
3. Il D.M. del 17 ottobre 2007 al punto 6.3 indica, per le aree ZSC e ZPS *caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee*, l'evoluzione all'alto fusto tra le attività da favorire nella gestione forestale.
4. Per i cedui in conversione all'alto fusto si deve indicare la metodologia scelta per la conversione a fustaia.
5. La conversione dei boschi cedui in fustaie potrà essere eseguita allorquando le condizioni bio-ecologiche e strutturali del soprassuolo e quelle geo-pedologiche lo consentono. Situazioni particolari andranno valutate con l'Ufficio Regionale competente.

Articolo 31

Taglio dei boschi percorsi dal fuoco

1. Nei boschi percorsi e danneggiati o distrutti dal fuoco, il taglio per il ripristino della copertura boschiva deve intendersi a tutti gli effetti come taglio culturale, in quanto esso è finalizzato al ripristino della coltura.
2. Per i boschi cedui il taglio di succisione deve essere effettuato nell'anno successivo all'evento e deve interessare tutte le ceppaie e le piante matricine secche della superficie incendiata.
3. Nelle fustaie si procede con accurata selezione eliminando le piante morte con contemporanea ripulitura dai monconi e dagli arbusti semicarbonizzati.
4. Per i boschi percorsi e danneggiati o distrutti dal fuoco durante gli anni di vigenza del P.G.F. gli interventi andranno concordati con l'U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* competente, in accordo con l'U.O.D. *Foreste*, ed avranno carattere straordinario.

Articolo 32

Tutela fitopatologica

1. I tagli fitosanitari potranno essere eseguiti quando si verifica un'emergenza fitosanitaria conclamata ovvero quando in un bosco si sviluppa un'invasione di insetti o un'epidemia di funghi parassiti.
2. In caso di un'emergenza fitosanitaria conclamata è necessario prevedere il taglio delle piante attaccate, l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, l'allontanamento e la distruzione del materiale di risulta, anche mediante abbruciamento.
3. È vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*. In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi - acervi - appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o comunque nei periodi freddi. È altresì vietata la distruzione delle popolazioni di formiche, che abitano tali nidi costituite da operaie, regine, maschi, larve ed uova.



4. Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato ed il taglio dei tronconi.

Articolo 33

Finalità primarie e criteri di massima

1. Scopo primario delle norme regolanti i tagli è la conservazione ed il miglioramento dei soprassuoli e dell'ambiente boschivo.
2. Ciascun prelievo di massa legnosa deve rispondere a questa finalità.
3. Nei boschi cedui detta finalità si persegue:
 - a. rispettando i turni e l'epoca di taglio;
 - b. mediante il rilascio delle piante matricine.
4. Nei boschi d'alto fusto coetanei o coetaneiformi detta finalità si persegue:
 - a. rispettando i turni;
 - b. effettuando il prelievo in funzione dell'età, del sistema dei tagli, della struttura e consistenza del soprassuolo.
5. Nei boschi d'alto fusto disetanei o di tipo disetano e nei boschi in conversione all'alto fusto detta finalità si persegue:
 - a. rispettando il periodo di curazione;
 - b. tenendo conto della struttura e consistenza del soprassuolo.
6. Nei boschi d'alto fusto, coetanei o disetanei che siano, dovrà effettuarsi un confronto, per via sintetica od analitica, tra la situazione di fatto esistente e quella che, per quel tipo di terreno e di clima, per quella altitudine ed esposizione, è possibile ritenere ottimale - stato potenziale/normale - sulla base di tavole alsometriche locali o similari.
7. Ciascun taglio o prelievo dovrà, pertanto, essere finalizzato:
 - a. al graduale raggiungimento dello stato potenziale/normale come sopra definito;
 - b. ad assicurare la rinnovazione naturale del bosco.
8. Per le ragioni sopra evidenziate, la conversione dei boschi d'alto fusto in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è vietata. Questa, tuttavia, potrà essere autorizzata dall'Ente delegato, su parere dell'U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* competente, in accordo con l'U.O.D. *Foreste* e con il P.G.F., se vigente, in via del tutto eccezionale e per giustificata esigenza. In caso di P.G.F. vigente andrà attivata la procedura per la modifica o variazione del Piano.

Sezione II - Norme per i cedui semplici e per i cedui composti

Articolo 34

Turno minimo

1. Per i cedui semplici puri il turno dei tagli non può essere inferiore:
 - a. per il faggio, ad anni 24;
 - b. per le querce caducifolie, ad anni 14;
 - c. per il carpino ad anni 14;
 - d. per il forteto ad anni 14;



- b. per il castagno ad anni 12, ad eccezione di quelli ricadenti nei Comuni di Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel S. Giorgio, Cava dei Tirreni, Corbara, Mercato S. Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Sarno, Scafati, S. Egidio Montalbino, Siano, San Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio - agro Sarnese-nocerino - e Tramonti per i quali il turno minimo è di anni 9;
 - c. per l'ontano, nocciolo, robinia, salice, betulla ad anni 12;
 - d. per l'eucalipto, ad anni 10.
2. Per i cedui semplici a sterzo il taglio di curazione (o taglio a scelta colturale o taglio saltuario) è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di anni 20.

Articolo 35

Sfolli

1. I tagli di sfollo sono consentiti nei boschi cedui in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore ad un terzo del turno.

Articolo 36

Riserva di matricine

1. Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da riservare almeno 70 matricine per ettaro.
2. Nei cedui di castagno le matricine da riservare al taglio non possono essere inferiori a 50.
3. Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati.
4. Dette matricine devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano resistere all'isolamento con preferenza, però, per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.
5. Il diametro delle matricine a mt 1,30 non dovrà essere inferiore ai diametri medi dei polloni del turno.
6. Le matricine vanno tagliate ad un'età almeno doppia del turno del ceduo.
7. Le matricine cadenti a taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo.
8. Nei boschi con pendenza dal 70% al 100% il numero minimo di matricine deve essere aumentato da 50 a 80 per il castagno e da 70 a 100 per altre specie.

Articolo 37

Cedui senza matricine

1. Nei boschi cedui di robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine.

Articolo 38

Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

1. I boschi cedui situati in zone a forte pendio o soggette a valanghe o a frane, specie se incumbenti su centri abitati o grandi vie di comunicazione, debbono essere utilizzati nel modo seguente:
 - a. i cedui di faggio vanno trattati a sterzo con periodo di curazione di anni dieci;



- b. i cedui di altre specie vanno trattati a taglio raso con matricinatura a gruppi.
2. La superficie della singola tagliata deve in ogni caso essere di modeste o modestissime dimensioni.

Articolo 39

Ceduo composto - Norme generali e prescrizioni per il rilascio delle matricine

1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui ai precedenti articoli, valgono anche per il taglio dei cedui composti che sono caratterizzati dall'esistenza di matricine di età multipla di quella del turno del ceduo.
2. Il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 140 per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno.

Sezione III - Norme per i boschi d'alto fusto

Articolo 40

Stagione silvana

1. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti, nei limiti di cui alle presenti norme ed alle Leggi nazionali e regionali.

Articolo 41

Fustaia coetanea di faggio

1. Per le fustaie coetanee di faggio trattate a tagli successivi il turno è fissato in 100 anni, salvo diverse prescrizioni del P.G.F..

Art. 42

Taglio raso nelle fustaie di faggio

1. Il trattamento a taglio a raso è vietato.

Articolo 43

Tagli di sfollo e diradamento nelle fustaie e nei soprassuoli transitori di faggio

1. Nelle fustaie e nei soprassuoli transitori coetanei e coetaneiformi di faggio, i tagli di sfollo e di diradamento che si rendono necessari per la eccessiva densità del bosco, o che si eseguano ai fini incrementali, devono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino a contatto tra loro o quasi.
2. Le piante che cadranno al taglio saranno scelte tra quelle dominate, danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento.

3. Il tipo e l'intensità del taglio di sfollo o diradamento sono indicati nel P.G.F. e precisati nel progetto di taglio, da approvarsi caso per caso.
4. In ogni caso il prelievo, espresso in *mc/ha*, nei soprassuoli a densità colma e con provvigione ottimale (potenziale/normale/normale), non deve discostarsi dai valori appresso indicati per la classe di fertilità media:
 - a. età del bosco di 30 anni, nessun prelievo;
 - b. età del bosco di 45 anni, 25-30 *mc/ha*;
 - c. età del bosco di 60 anni, 30-60 *mc/ha*.

Articolo 44

Tagli di preparazione e definitivi nelle fustaie e nei soprassuoli transitori di faggio coetanei e coetaneiformi

1. Al raggiungimento del turno le fustaie ed i *soprassuoli transitori* di faggio coetanei e coetaneiformi devono essere trattati a tagli successivi. Questi sono realizzati in maniera uniforme su tutta la superficie della particella forestale od anche a strisce o a buche.
2. Nelle faggete la serie dei tagli definitivi, per un soprassuolo nello stato ottimale (potenziale/normale/normale), deve essere la seguente:
 - 2.1. **taglio di sementazione:**
 - a. il taglio di sementazione deve essere effettuato a fine turno e l'intensità del taglio dipende dalla densità del soprassuolo e dalla durata del periodo di rinnovazione;
 - b. nel caso di soprassuolo nello stato ottimale (potenziale/normale/normale) con una provvigione media unitaria compresa tra i 350 e i 500 *mc.*, può essere asportato da un terzo ad un quarto della massa legnosa in piedi;
 - c. dopo il taglio dovrebbero restare circa 180-220 piante ad ettaro;
 - 2.2. **primo e secondo taglio secondario:**
 - a. dopo 5/6 anni dal taglio di sementazione, può essere effettuato un primo taglio secondario;
 - b. nei successivi 6-10 anni viene effettuato almeno un altro taglio secondario asportando ancora il 25-30% della massa legnosa talché restino almeno 150 *mc/ha* di massa legnosa;
 - c. i soggetti da eliminare sono costituiti soprattutto dalle piante più ramosi appartenenti al piano dominante, in modo da rendere minima l'azione aduggiante provocata dalle piante del vecchio ciclo sul novellame che nel frattempo, a seguito del taglio di sementazione, s'è insediato. Anche la necessità di contenere i danni provocati al novellame con lo sgombero definitivo delle residue piante del vecchio ciclo deve indurre a non lasciare quelle più ramosi.
 - d. In ogni caso occorre innanzitutto aver cura che le piante non utilizzate siano equamente distanti tra loro al fine di non creare zone dove penetri eccessiva quantità di luce;
 - 2.3. **taglio di sgombero definitivo:**
 - a. deve essere effettuato dopo che la rinnovazione si sia pienamente affermata;
 - b. con esso viene utilizzata la residua parte del soprassuolo appartenente al vecchio ciclo, lasciando in piedi piante in numero complessivo non inferiori, in media, a cinque per ettaro, al fine di tutelare l'habitat della fauna;
 - 2.4. **il taglio di preparazione:**
 - a. è consentito ed auspicabile quando non siano stati eseguiti regolari sfolli e diradamenti;
 - b. esso ha luogo tra i 70 e gli 80 anni e, quindi, prima del taglio di sementazione;
 - c. il prelievo si deve aggirare intorno a 80/100 *mc/ha*.



Articolo 45

Turno e periodo di rinnovazione nelle fustaie e nei soprassuoli transitori coetanei e coetaneiformi di cerro e di altre specie quercine

1. Per le fustaie ed i *soprassuoli transitori* coetanei e coetaneiformi di cerro e di altre specie quercine, trattate a tagli successivi, si prescrive il turno di 90 anni con periodo di rinnovazione compreso tra 15 e 20 anni.

Articolo 46

Tagli intercalari nelle fustaie e nei soprassuoli transitori di cerro e di altre specie quercine

1. Possono essere utilizzate soltanto le piante del piano dominato e quelle deperienti. I tagli possono effettuarsi con intervallo di 10 anni.
2. Le chiome delle piante superstiti devono restare, a prelievo effettuato, a contatto tra loro o quasi.
3. Con soprassuolo di anni 50, si devono lasciare 600-700 fusti ad Ha.

Articolo 47

Tagli di preparazione e definitivi nelle fustaie e nei soprassuoli transitori coetanei e coetaneiformi di cerro e di altre specie quercine

1. Il taglio di preparazione è un intervento che deve essere realizzato 10 - 15 anni prima della fine del turno, ossia a 75 - 80 anni, quando il soprassuolo è estremamente colmo ed al suolo vi è abbondante copertura morta ancora indecomposta.
2. Il prelievo viene effettuato a carico del piano dominato, per portare la provvigione intorno ai 280 mc/ha. Anche in questo caso le piante superstiti devono avere, a prelievo effettuato, le chiome a contatto tra loro o quasi.
3. Il taglio di sementazione si deve effettuare a fine turno e quindi quando la fustaia o il soprassuolo transitorio di cerro ha raggiunto i 90 anni di età. Se la densità è colma si preleva un terzo della massa esistente.
4. Contemporaneamente al taglio di sementazione si deve effettuare la ripulitura del suolo ed una leggera epicoltura o rastrellatura del medesimo, per favorire la rinnovazione naturale.
5. Il taglio di sgombero definitivo può effettuarsi dopo che si sia ben insediata la rinnovazione. Esso, in genere, segue di 10-20 anni il taglio di sementazione.
6. Con il taglio di sgombero cadono al taglio tutte le residue piante del vecchio ciclo lasciando in piedi piante in numero complessivo non inferiore, in media, a 5 per ettaro al fine di salvaguardare l'habitat per la fauna.

Articolo 48

Fustaie coetanee e coetaneiformi di pini mediterranei - Turno

1. Per le fustaie coetanee e coetaneiformi di pino domestico, di pino marittimo e di pino d'Aleppo, trattate a tagli successivi, il turno prescritto è il seguente:



- a. pino Domestico e pino Marittimo anni 100;
- b. pino d'Aleppo anni 70.

Articolo 49

Tagli intercalari per le fustaie coetanee e coetaneiformi di pino domestico, marittimo e d'Aleppo

1. Possono essere utilizzate soltanto le piante del piano dominato e quelle deperienti. Le chiome delle piante superstiti debbono restare, a prelievo effettuato, a contatto tra loro.
2. I tagli intercalari possono effettuarsi con un intervallo minimo di 5 anni.

Articolo 50

Tagli definitivi nelle fustaie coetanee e coetaneiformi di pino domestico, marittimo e d'Aleppo

1. Il taglio di sementazione viene eseguito a 100 anni nelle pinete di pino domestico e di pino marittimo ed a 70 anni in quelle di pino d'Aleppo.
2. La provvigione residua, nelle pinete di pino domestico e di pino marittimo non deve essere inferiore a 250 mc/ha ed a 200 mc/ha in quelle di pino d'Aleppo.
3. Col taglio di sementazione, quando il bosco è a densità colma, si preleva non più di un terzo della provvigione, scegliendo le piante da abbattere tra quelle appartenenti al piano dominato o sub dominante.
4. Il taglio di sgombero definitivo può eseguirsi soltanto quando la rinnovazione si è ben affermata. Con esso si eliminano tutte le piante appartenenti al vecchio ciclo, lasciando in piedi piante in numero complessivo non inferiore, in media, a 5 per ettaro, al fine di preservare l'habitat per la fauna.

Articolo 51

Fustaie coetanee di altre specie

1. Per le restanti fustaie coetanee, trattate a tagli successivi, i turni minimi sono i seguenti:
 - a. Fustaie di Ontano napoletano anni 60;
 - b. Fustaie di pino insigne anni 25.

Articolo 52

Fustaie e soprassuoli transitori disetanei - Periodo di curazione – Provvigione e prelievi

1. I boschi d'alto fusto ed i *soprassuoli transitori* disetanei o disetaneiformi vanno trattati a taglio saltuario o a scelta.
2. Il prelievo deve essere effettuato con criteri essenzialmente colturali osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a:
 - a. per i boschi di faggio e misti 320 mc/ha;
 - b. per i boschi di specie quercine 230 mc/ha;
 - c. per i boschi di pino 200 mc/ha.



3. La ripartizione della suddetta provvigione tra le varie classi diametriche deve avvicinarsi il più possibile a quella ottimale (ovvero normale) e pertanto i prelievi che si effettuano con tagli di curazione debbono servire a conseguire il suddetto risultato nel più breve tempo possibile.

Articolo 53

Fustaie e soprassuoli transitori posti in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare

1. I boschi d'alto fusto ed i soprassuoli transitori esistenti sulle dune litoranee, sulle pertinenze idrauliche golenali, lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne, quelli radicati in zone a forte pendio, specie se incumbenti su centri abitati o grandi vie di comunicazione, vanno trattati a taglio saltuario.
2. I boschi con soprassuolo assai irregolare vanno considerati, di norma, ai fini del taglio, come boschi disetanei e trattati a taglio saltuario.

Articolo 54

Taglio delle piante di castagno e coltivazione dei castagneti da frutto

1. Il taglio delle piante di castagno è disciplinato, oltre che dalla [L. R. n. 11/96](#), anche dalle disposizioni contenute nel [Regio Decreto Legge del 18 giugno 1931, n. 973](#). Entro i limiti di tali disposizioni, il turno minimo dei castagneti ad alto fusto è di anni 80, salvo quanto è disposto dall'art. 1, Allegato C, della [L. R. n. 11/96](#).
2. Per il turno minimo dei cedui valgono le norme di cui all'art. 22, Allegato C, della [L. R. n. 11/96](#).

Articolo 55

Castagneti da frutto

1. Nei castagneti da frutto è permessa:
 - a. la capitozzatura delle piante vecchie e adulte, per rinvigorirne la chioma e di quelle giovani per prepararle all'innesto;
 - b. la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;
 - c. la lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrare foglie, ricci ed altre materie fertilizzanti;
 - d. l'estirpazione delle erbe dannose, dei frutici invadenti nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
 - e. l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché le buche siano subito riempite col terreno sterrato, la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante.

Sezione III - Pascolo

Articolo 56

Pascolo nei terreni pascolivi

1. Il pascolo nei terreni pascolivi (pascoli propriamente detti e boschi) è regolamentato come appresso indicato:
 - a. il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio (art. 1, comma 100, della Legge Regionale del 7 agosto 2014, n.16);
 - b. il pascolo al di sopra degli 800 metri può essere esercitato fino ad un massimo di sei mesi all'anno nel periodo definito dal regolamento adottato dagli Enti proprietari per la disciplina del pascolo nei boschi e dei pascoli di proprietà comunale (art. 1, comma 100, della Legge Regionale del 7 agosto 2014, n.16);
 - c. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti;
 - d. è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - e. i pascoli montani appartenenti ai Comuni o agli Enti devono essere utilizzati in conformità del regolamento d'uso (art. 10 e 18 della L. R. n. 11/96 e art. 14, 19, 57 delle presenti linee guida).

Articolo 57

Pascolo nei boschi

1. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
 - a. il pascolo delle capre nei boschi è vietato;
 - b. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;
 - c. nelle fustaie e nei soprassuoli transitori coetanei, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 3;
 - d. nelle fustaie e nei soprassuoli transitori disetanei e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
 - e. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato fino a quando l'Ente delegato, su proposta dell'U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* competente, non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
 - f. nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
 - g. la custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 14 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto.

Art. 58

Esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli montani sottoposti a vincolo

1. Il pascolo nei boschi e nei pascoli sottoposti a vincolo idrogeologico deve essere esercitato in conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.
2. Anche nei pascoli montani possono, per fini idrogeologici e colturali, essere imposte limitazioni al pascolamento di carattere permanente o temporaneo.



Sezione IV – Altri prodotti secondari

Articolo 59

Estrazione di pietrame

1. Nei terreni in attualità di coltivazione e nei pascoli montani, è consentita ai fini del miglioramento strutturale del suolo la raccolta di pietrame a mano o con mezzi meccanici.
2. Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno.

Articolo 60

Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera nei boschi è consentita soltanto nei terreni a pendenza inferiore al 30 per cento. In ogni caso la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione.
2. Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio.
3. È sempre vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico e l'asportazione del terriccio.

Articolo 61

Raccolta dell'erba e taglio del cespugliame

1. La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.
2. Il cespugliame di erica, ginestre e simili può essere sempre tagliato senza, però, arrecare danno alle piante del bosco frammiste ad esso.

Articolo 62

Estrazione del ciocco d'erica

1. L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, previa denuncia all'Ente delegato che deve, entro 60 giorni, disciplinarla o inibirla su parere del U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* competente.

Articolo 63

Norme per i boschi danneggiati dal fuoco

1. Nelle aree percorse dal fuoco é vietata la raccolta degli asparagi per un anno.
2. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco.



Sezione V – Rete Natura 2000

Art. 64

Aree ricadenti nel perimetro delle Rete Natura 2000

1. Per i beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione che rientrano nel perimetro della Rete Natura 2000, è necessario tener conto delle seguenti indicazioni generali:
 - a. per tutelare la risorsa suolo e la fertilità della stazione, oltre al materiale inferiore a 2 cm di diametro, dovrà essere ridistribuito uniformemente sulle particelle forestali utilizzate anche parte del materiale di risulta cippato;
 - b. ottimizzare il periodo d'intervento del taglio boschivo per non arrecare disturbo alla fauna locale ed a quella migratoria;
 - c. l'esbosco dovrà essere effettuato seguendo le piste e/o le mulattiere esistenti, evitando di attraversare indiscriminatamente zone fangose o acquitrinose o rigagnoli d'acqua nonché habitat prativi;
 - d. in nessun caso dovranno utilizzarsi, come aree di stoccaggio momentaneo dell'imposto gli habitat prativi presenti;
 - e. preservare dal taglio gli alberi in cui siano presenti tracce di eventi di nidificazione (nidi, uova, pulli) e gli alberi cavi o tronchi deperienti, in quanto siti idonei alla nidificazione dell'ornitofauna;
 - f. rilasciare almeno 5 alberi per ettaro morti in piedi o abbattuti per avversità atmosferiche.

CAPITOLO 4 - NUOVO PREZZARIO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE/ASSESTAMENTO FORESTALE

Art. 65

Prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale

1. La [Legge Regionale del 5 aprile 2016, n. 6](#), ha demandato alla Giunta Regionale l'adozione, con proprio atto, del nuovo prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale di cui alla [Legge Regionale del 28 febbraio 1987, n. 13](#), di seguito allegato:

PREZZARIO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE/ASSESTAMENTO FORESTALE IN REGIONE CAMPANIA

| N. | CATEGORIA | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO - € | IMPORTO PARZIALE - € | IMPORTO PER CATEGORIA - € |
|----------|---|-----------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | ONORARIO (al netto di Cassa ed IVA nelle misure previste per legge) | | | | |
| a | Fustaie | | | | |
| | fino a 100 ettari: | Ha | 51,91 | 0,00 | |
| | da 101 Ha a 250 Ha: | Ha | 38,94 | 0,00 | |
| | da 251 Ha a 500 Ha: | Ha | 25,96 | 0,00 | |
| | da 501 Ha a 1000 Ha: | Ha | 18,17 | 0,00 | |
| | oltre 1001 Ha: | Ha | 12,98 | 0,00 | |
| | Totale parziale - 1.a | | 0,0000 | | 0,00 |
| b | Cedui in conversione all'Alto Fusto/Soprassuoli transitori, Cedui composti | | | | |
| | fino a 100 ettari: | Ha | 34,61 | 0,00 | |
| | da 101 Ha a 250 Ha: | Ha | 25,96 | 0,00 | |
| | da 251 Ha a 500 Ha: | Ha | 17,30 | 0,00 | |
| | da 501 Ha a 1000 Ha: | Ha | 12,11 | 0,00 | |
| | oltre 1001 Ha: | Ha | 8,65 | 0,00 | |
| | Totale parziale - 1.b | | 0,0000 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|----|---------------|--------------|-------------|
| | c | Cedui semplici e matricinati, Fustaie e boschi di protezione, Rimboschimenti | | | | |
| | | fino a 100 ettari: | Ha | | 17,30 | 0,00 |
| | | da 101 Ha a 250 Ha: | Ha | | 12,98 | 0,00 |
| | | da 251 Ha a 500 Ha: | Ha | | 8,65 | 0,00 |
| | | da 501 Ha a 1000 Ha: | Ha | | 6,06 | 0,00 |
| | | oltre 1001 Ha: | Ha | | 4,33 | 0,00 |
| | | Totale parziale - 1.c | | 0,0000 | | 0,00 |
| | d | Altre superfici (pascoli, prati, radure, incolti, improduttivi, arbusteti, boschi degradati, macchia mediterranea, altri terreni. ecc.) | Ha | | 2,35 | 0,00 |
| | | Totale parziale - 1.d | | 0,0000 | | 0,00 |
| | | Totale parziale Onorario - a+b+c+d | | | | 0,00 |
| | | Riduzione onorario del 20% (in caso di revisione del PAF) | | | | 0,00 |
| | | Totale parziale Onorario al netto della riduzione del 20% | | | | 0,00 |
| | | Cassa previdenziale nella misura prevista per legge | | | | 0,00 |
| | | IVA su Onorario + Cassa previdenziale nella misura prevista per legge | | | | 0,00 |
| | | TOTALE ONORARIO (al netto della riduzione del 20%) | | | | 0,00 |
| 2 | | SPESE RICONOSCIUTE (Da giustificare con giustificativi di spesa) | | | | |
| | a | Rilevi fotografici, copiatura e rilegatura del PGF/PAF, fotocopie, cancelleria, analisi floristiche e geopedologiche, acquisto vernice e diluente, trasporto per il progettista incaricato ed i suoi collaboratori, alloggio (qualora fuori residenza) e vitto. | | | | |
| | a.1 | Superficie totale | Ha | 0,000 | 5,86 | 0,00 |
| | | Totale parziale - 2.a | | 0,000 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | b | Individuazione dei confini e dei luoghi e realizzazione confinazione particellare (spesa comprensiva di canneggiatori e manovali), rilievi topografici, elaborazioni e rappresentazioni cartografiche. | | | | | |
| | b.1 | Fustaie, Cedui in conversione all'Alto Fusto/Soprassuoli transitori, Cedui composti, Cedui semplici e matricinati, Fustaie e boschi di protezione, Rimboschimenti | Ha | 0,0000 | 14,55 | 0,00 | |
| | b.2 | Altre superfici (pascoli, prati, radure, incolti, aree improduttivi, arbusteti, boschi degradati, macchia mediterranea, altri terreni, ecc.) | Ha | 0,0000 | 9,70 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| | | Totale parziale - 2.b | | 0,0000 | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | c | Rilievi dendroauxometrici | | | | | |
| | c.1 | Cavallettamento totale €/Ha * | Ha | | 110,82 | 0,00 | |
| | c.2 | Aree di saggio di minimo mq 400 ** | cad | | 67,17 | 0,00 | |
| | c.3 | Aree di saggio di minimo mq 400 *** | cad | | 89,56 | 0,00 | |
| | c.4 | Rilievo con metodo Relascopico **** | Ha | | 14,78 | 0,00 | |
| | c.5 | Albero Modello - diametro fino a cm 30 ***** | cad | | 45,35 | 0,00 | |
| | c.6 | Albero Modello - diametro superiore a cm 30 ***** | cad | | 90,69 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| | | Totale parziale - 2.c | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | TOTALE RIMBORSO SPESE | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE (1 + 2) | | | | | 0,00 |

* - comma 4, art. 4, Allegato A, L. R. 11/96 - Analisi eseguita su Fustaia di età minima del turno da sottoporre a tagli di rinnovazione.

** - comma 2, art. 4, Allegato A, L. R. 11/96 - Analisi eseguita su Fustaie e Cedui in conversione all'Alto Fusto/Soprassuoli transitori, entrambi di età minima inferiore al turno, e su Fustaie e boschi di protezione nonché Rimboschimenti soggetti a diradamenti o sfolli.

*** - comma 2, art. 4, Allegato A, L. R. 11/96 - Analisi eseguita su Cedui semplici, matricinati e composti.

**** - comma 4, art. 4, Allegato A, L. R. 11/96 - Analisi eseguita su Fustaia di età minima del turno da sottoporre a tagli di rinnovazione allorquando le condizioni orografiche e del soprassuolo lo consentano.

***** - art. 5, Allegato A, L. R. 11/96.



CAPITOLO 5 - SCHEMI ALLEGATI

(Eventuali integrazioni o modifiche ai seguenti schemi potranno essere apportate per esigenze specifiche)

1. Schema 1 - INDICE DEI CONTENUTI;
2. Schema 2 – DESCRIZIONE PARTICELLARE;
3. Schema 3 - RIEPILOGO DELLE PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA;
4. Schema 4 - PIANO DEI TAGLI – CLASSE ECONOMICA/COMPRESA;
5. Schema 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI;
6. Schema 6 - RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI;
7. Schema 7 - LIBRO ECONOMICO;
8. Schema 8 - RIEPILOGO AREA DI SAGGIO;
9. Schema 9 - RIEPILOGO CAVALLETTAMENTO TOTALE.

INDICE DEI CONTENUTI**Introduzione****Cap. 1 - Inquadramento geografico, orografico, idrografico**

Posizione geografica ed estensione

Orografia

Idrografia

Cap. 2 - Inquadramento geo-pedologico, climatico e vegetazionale

La geologia

La pedologia

Il clima

Generalità

Temperatura

Precipitazioni

Classificazione

Inquadramento fitoclimatico - classificazione

La vegetazione

Cap. 3 - La storia e l'economia locale

Storia della comunità

Situazione demografica ed economica

Origine della proprietà dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione

Passate pianificazioni forestali dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione

Passate utilizzazioni boschive dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione

Incendi

Cap. 4 - Vincoli gravanti sui beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione

Vincolo idrogeologico

Autorità di Bacino

Bellezze naturali

Piani territoriali paesaggistici

Aree Protette (Parco Regionale, Parco nazionale, Riserve Naturali e Oasi)

Rete Natura 2000

Incendi Boschivi

Usi civici

Altri

Cap. 5 - La statistica dei beni-silvopastorali oggetto di pianificazione

Dati topografici

Superfici interessate

Rilievi topografici

Infrastrutture: viabilità forestale e sentieri

Divisione della foresta e formazione del particellare

Cap. 6 - Complesso oggetto di pianificazione

Descrizione generale e Classi economiche/Compresa

Cartografia del Piano

Cap. 6.1 - Classe economica/Compresa " ____ ": _____

Caratteristiche della Classe economica/Compresa

Particelle forestali della Classe economica/Compresa

Rilievi tassatori

Generalità

Rilievi

Tavole stereometriche locali

Determinazione della provvigione/

Provvigione potenziale/normale

Provvigione reale Incrementi

Confronto

Governo, trattamento e turno

Determinazione della ripresa

Piano dei tagli e modalità operative

Cure colturali

Cap. 6.2 - Classe economica/Compresa " ____ ": _____

.....

.....

.....

Cap. 7 - Altre utilizzazioni

Pascoli ed aree pascolabili

Descrizione generale, superficie totale e suddivisione per comparti

Modalità e periodo di utilizzazione

Carico di massimo di bestiame

Modalità di raccolta dei funghi epigei ed ipogei

Modalità di raccolta dei prodotti secondari (fragole, erbe officinali, ecc.)

Azioni di tutela della biodiversità

Miglioramenti fondiari

Opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi

Intervento di miglioramento pascoli

Opere di sistemazione idraulico-forestale

Rimboschimenti ex novo e cure colturali a quelli esistenti

Ricostituzioni boschive

Manutenzione stradelli di servizio ai rimboschimenti

Interventi per la valorizzazione turistica della montagna

Interventi per la tutela della fauna selvatica

Cap. 8 - Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico

Generalità

Legnatico

Castagnatico

Pascolo

Prodotti secondari del bosco

Cap. 9 - Regolamento del Pascolo

Cap. 10 - Allegati

Registro particellare (Allegato___)

Riepilogo generale delle particelle forestali (Allegato___)

Riepilogo generale del piano dei tagli (Allegato___)

Libro economico (Allegato___)

Cartografia

Carta silografica in scala 1:10.000

Carta silografica in scala 1:25.000

Carta dei miglioramenti fondiari in scala 1:10.000

Carta dei miglioramenti fondiari in scala 1:25.000

Carta geologica in scala 1:25.000

DESCRIZIONE PARTICELLARE

CLASSE ECONOMICA:

| | | | |
|------------|--|------------------------|--|
| Particella | | Denominazione località | |
|------------|--|------------------------|--|

CARATTERI DELLA STAZIONE

| Superficie | | Inquadramento Catastale | | Generalità | |
|---------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|
| Totale Ha | | Foglio | | Esposizione | |
| Utile Ha | | Particella | | Pendenza % | |
| Altro-tare Ha | | | | Altitudine mt slm | |
| Sottosuolo | | | | Giacitura | |
| Suolo | | | | Manufatti | |
| Viabilità | | | | Risorse idriche | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| Età media (o Classe crono-diametrica) | | Anno di taglio | |
| Provvigione unitaria | mc: | Ripresa unitaria | mc: |
| Provvigione totale | Ha: mc: | Ripresa totale | Ha: mc: |
| Rilievo tassatorio | AdS n.: | Area naturale protetta | |
| | Cavallettamento Ha: | Autorità di Bacino | |
| | Alberi modello n.: | Rete Natura 2000 | |
| | Relascopio | | |

SOPRASSUOLO

STRATO ARBOREO

| | |
|--------------------|--|
| Specie principale: | |
| Specie secondarie: | |
| Descrizione: | |

STRATO ARBUSTIVO

| | |
|--------------------|--|
| Copertura: | |
| Specie prevalenti: | |

STRATO ERBACEO

| | |
|--------------------|--|
| Copertura: | |
| Specie prevalenti: | |

PRESCRIZIONI

| |
|--------------|
| PRESCRIZIONI |
|--------------|

RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

| Classe Economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----|------------------|---------|---------------|-------|----------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ** Pp unitaria mc/Ha | ** Pp totale mc | Incremento (medio e/o corrente) | Età anno di redazione del PAF |
| | | | Totale | Boscata | Pascolo-Prati | Altro | | | A.B. mq/Ha | * Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| A - _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B - _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C - _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D - _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E - _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | |

* = Fustaie e fustaie transitorie - *n° piante/Ha* ; ceduo - *n° polloni/Ha e n° matricine/Ha*

** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione

Pr = Provvigione reale

Pp = Provvigione potenziale/normale

